

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 444

[ID VIP 7540] - Parco agrovoltaico "Ventura" di potenza elettrica complessiva pari a 47 MW, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT), e opere di connessione nei Comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale e del Provvedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Sonnedix Santa Caterina S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art.

12 che l'art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 133410 del 27.10.2022, acquisita in pari data al prot. n. 13457 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 10966 del 26.01.2023, acquisita in pari data al prot. n. 974 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 1287 del 03.02.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 2644 del 20.02.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bt, ha espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 2759 del 21.02.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7540, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaiico "Ventura" di potenza elettrica complessiva pari a 47 MW, da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT), e opere di connessione nei Comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Sonnedix Santa Caterina" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 7540.pdf - 37a9218c0f5f43fa4d27dd20b17abb8c3832dbdef49e3cc1f93ef3002ef84be4

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 7540

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **47,00 MW**
 Ubicazione: **Comuni di Spinazzola (BT), Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ).**
 Proponente: **Sonnedita Santa Caterina S.r.l.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico, denominato "Ventura della potenza pari a 47,00 MW, nel Comune di Spinazzola (BT), e relative opere di connessione anche nei comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), l'impianto agrovoltaico è costituito dall'integrazione tra impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,089 MW e pascolo degli ovini.

L'impianto sarà costituito da 94014 moduli fotovoltaici, con potenza unitaria di 500Wp, bifacciali a inseguimento monoassiale, montati su strutture metalliche infisse direttamente nel terreno con opere di connessione costituite da un cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto agrovoltaico e la stazione di elevazione MT/AT inserita nella stazione di utenza da realizzare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ); a circa 9,20 km (percorso cavidotto) in direzione sud dal sito oggetto d'intervento verrà ubicato il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di TERNA SpA in agro del Comune di Genzano di Lucania. Dalla Cabina di Consegna ubicata all'interno dell'impianto partirà una linea in MT che si conetterà alla Cabina di Elevazione MT/AT vicina alla SE, posta nella Stazione di Utenza, per poi trasferire l'energia allo stallo dell'ampliamento della SE "Genzano" in località "Masseria De Marinis" lungo la Strada Provinciale n.79 "Marascione - Lamacola".

L'impianto agrovoltaico è ubicato, a circa 3 km a sud-est dal centro abitato di Spinazzola, (Coord. 40°56'28.71"N-16° 7'35.26"E) all'interno di terreni di proprietà privata, ed è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n.59 "Montepote", alla quale si giunge tramite la SP n.79 "Di Venosa".

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell'Ambito territoriale "Alta Murgia" e nella Figura Territoriale paesaggistica denominata "La Fossa Bradanica" ad un'altitudine media di m 450 s.l.m.

L'impianto ricade in "Zona E1 - Agricola", secondo il PRG del Comune di Spinazzola ed è sito in contrada "Serrapalomba" (Catasto terreni Fg.118, p.lle 1-2-14), in provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e si estende in un'area di circa 70,00 ettari. La futura stazione di elevazione MT/AT e l'ampliamento della stazione elettrica Terna "Genzano di Lucania", invece, si trovano all'interno della Regione Basilicata nel Comune di Genzano di Lucania.

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
Spinazzola (BT): Campo Fotovoltaico e cavidotto	118	1-2-14
Genzano di Lucania (PZ): stazione Terna (Esclusa dalla verifica)	18	82-152-153-154-155-196-197-200-201


Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico

Impianto	UTM WGS84 33 N Nord (m)	UTM WGS84 33 N Est (m)
Campo Agrivoltaico	40°56'28.71"N	16° 7'35.26"E

Tabella 2 - Riferimenti coordinate geografiche dell'area di progetto interessata nel sistema WGS84



Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto-cavidotto- stazione Terna e particolare con distanza da Spinazzola



Legenda generale

	Recinzione dell'area di impianto
	Limite catastale
	Struttura fotovoltaica tipo "tracker" composta da 27+27 moduli da 500Wp
	Cabine di campo di trasformazione
	Cabina di raccolta
	Cabina di raccolta
	Area per cabina di raccolta MT e cabina servizi ausiliari
	Viabilità interna 4m

Figura 2 - Layout dell'area di progetto

Figura 5 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010




Figura 6 – IBA 135- Area di impianto

Le interferenze tra le opere a realizzarsi e le aree tutelate dal Regolamento sono:

– **Area impianto:** l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici dell'impianto agrovoltaiico "Ventura", interessa aree rientranti tra le aree identificate come non idonee FER. In particolare si evidenzia l'interferenza con il buffer di 5000m con l'**IBA 135 Murge** (che dista 2,97 km dall'impianto) e con le Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04) con **buffer di 100 m. dei Boschi**.

– **Percorso cavidotto (Territorio Puglia):** il percorso cavidotto, completamente interrato, interessa le seguenti aree:

- Tratturi con Buffer di 100 m "Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira";
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m "Torrente Basentiello";
- Connessioni fluviali-residuali;
- PUTT/p: Ate B.

Si precisa che, in presenza delle interferenze con il reticolo idrografico e con il tratturo, il cavidotto sarà completamente interrato e si procederà con l'inserimento del cavo mediante la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) che non interromperà la continuità del corso d'acqua e la continuità ecologica. La tecnologia NO-DIG, infatti, permette la posa in opera di cavi interrati senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, evitando le manomissioni di superficie (strade, boschi, fiumi e canali, aree ad alto valore ambientale) eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale sia costruito che sul paesaggio.

Tutto ciò premesso l'area dell'impianto **ricade tra** quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall'analisi della documentazione in atti **si evidenzia** che lo studio di progettazione TEKNE è **certificato** per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una **verifica** condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato che è **in possesso** della certificazione per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001);
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato da GT 8 S.R.L., **rientra** nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di

energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006. Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il criterio di posizionamento delle apparecchiature sarà condotto con il fine di ottimizzare al meglio gli spazi disponibili, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza. Inoltre, i moduli fotovoltaici saranno poggiati su strutture di supporto fondate con pali battuti che permetteranno il fissaggio senza comportare alcuna alterazione derivante da ulteriore scavo o movimentazione. Infine, per minimizzare l'effetto di erosione dovuto all'eventuale pioggia battente e ruscellamento è prevista la realizzazione di uno strato erboso perenne nelle porzioni di terreno all'interno delle aree recintate d'impianto. Le strutture saranno posizionate in maniera da consentire lo sfruttamento agricolo ottimale del terreno. I pali di sostegno sono distanti tra loro circa 9,00 m per consentire la coltivazione e garantire la giusta illuminazione al terreno. Pertanto, la sottrazione di suolo con l'installazione dell'impianto agrivoltaico sarebbe decisamente limitata.
- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'area d'intervento è fortemente antropizzata, in essa, la grande maggioranza dei terreni nell'area vasta, ricade nella categoria dei **seminativi in aree non irrigue**. Nello specifico nel sito di progetto sono presenti colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi e si provvederà alla realizzazione di un prato-pascolo mediante la messa a dimora di essenze erbacee destinate al pascolo degli ovini, al miglioramento dei pascoli usando essenze adatte alla tipologia di pascolo presente in questa determinata zona, come specie e varietà locali di essenze foraggiere. Nello specifico il prato-pascolo, costituente circa metà dell'impianto agrivoltaico, sarà destinato alla coltivazione di più essenze a rotazione, quali: la veccia, l'avena e il trifoglio. Pertanto viene conservato l'uso agricolo del suolo destinandolo a prato-pascolo. Il progetto **prevede**, anche per diminuire il grado di erosione del suolo agrario, la semina di un prato polifita, pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non è presente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio

rurale. Dall'analisi cartografica del PRG, strumento urbanistico vigente, è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere **Agricola** e l'uso prevalente del suolo è agricolo nell'arco dei 500 mt (ai sensi della DGR 3029/2010) con prevalenza di seminativi non irrigui. In generale, l'intera area buffer è costituita da seminativi con una rarissima presenza di alberature e colture arboree, pochissimi frutteti di mandorli e pesco, relegati perlopiù all'interno dei cortili delle masserie, mentre la vegetazione spontanea, composta da canneti, arbusti e alberature autoctone, è relegata alle aree contermini ai reticoli idrografici e ai canali irrigui. La flora presente tra i confini di proprietà ha origine da fitocenosi naturali, caratteristiche dell'ambiente pedoclimatico mediterraneo che si riscontrano sia come strisce perimetrali di macchia mediterranea sia come gariga in alcuni tratti di incolto. La superficie catastale relativa all'area di impianto agrivoltaico è pari a ha 74.65.87.

In particolare, l'intera area dell'impianto ricade in aree classificate come **"Seminativi semplici in aree non irrigue" (2.1.1.1 classe)**.

Si precisa che sono riportati nella documentazione sopralluoghi effettuati in situ nel 2021 da cui è emerso che nei terreni agricoli, così come si evince dall'ortofoto e dai rilievi georeferenziati, sono state individuate 109 colture omogenee, sintetizzate nelle seguenti tipologie:

1. Seminativi, (ortaggi autunno-vernini e cereali);
2. Oliveti;
3. Superfici incolte.

Nell'area buffer pari a 500 m si è rilevato, da sopralluoghi effettuati nel 2021, che i terreni sono coltivati a seminativo e le colture maggiormente presenti sono legate alla produzione cereali autunno-vernini: grano e orzo. Come riferito da alcuni coltivatori, gli stessi seminativi vengono solitamente utilizzati in secondo o terzo raccolto per seminare girasole nella maggior parte dei casi in asciutto, ovvero senza pratiche irrigue. Nella figura 14 si evidenzia che le colture rilevate entro il buffer di 500 m sono seminativi tranne per il terreno identificato con il codice specifico di coltura 4 che risulta vigneto. Inoltre è stata rilevata una generale assenza di:

- a) alberi monumentali (rilevanti per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica);
- b) alberature di specie autoctone (sia stradali che poderali) con funzioni di connessioni ecologiche, naturalistiche (incremento della biodiversità) e paesaggistiche.
- c) muretti a secco perimetrali.




Figura 7 – Area Impianto con buffer 500m.




Figura 8 - Area con codice specifico della coltura

AREA IMPIANTO											
N°	Comune	Fg.	P.IIa	Porzione	Superficie	Qualità	Classe	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	Zona Urbanistica	Coltura in atto
LOTTO A											
1	Spinazzola	118	1	-	667 393	Seminativo	4	€ 2 240,42	€ 1 378,72	E1-agricola	Seminativo
2	Spinazzola	118	2	AA	73 720	Seminativo	4	€ 247,48	€ 152,29	E1-agricola	Seminativo
3	Spinazzola	118	14	-	5 474	Seminativo	4	€ 18,38	€ 11,31	E1-agricola	Seminativo

Tabella 5 – Uso del suolo




Figura 9- Carta uso del suolo – Comune di Spinazzola

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco agrivoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- Al fine di ridurre le emissioni in **atmosfera** verranno adottate misure di mitigazione e prevenzione come manutenzioni gestionali e accorgimenti nella movimentazione del terreno;
- Al fine di ridurre il sollevamento **polveri** derivante dalle attività di cantiere, verranno adottate misure di mitigazione e prevenzione come la bagnatura con acqua delle strade e dei cumuli di scavo stoccati, lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti, prima dell'immissione sulla viabilità pubblica;
- Per garantire la sicurezza dell'impianto, tutta l'area di intervento sarà recintata mediante rete metallica a maglia sciolta, sostenuta da pali in acciaio zincato infissi nel terreno. L'altezza della recinzione che si realizzerà sarà complessivamente di 2.00 m. La presenza di una recinzione di apprezzabile lunghezza potrebbe avere ripercussioni negative in termini di deframmentazione degli habitat o di eliminazione di habitat essenziali per lo svolgimento di alcune fasi biologiche della piccola fauna selvatica presente in loco. Per evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, tutta la recinzione verrà posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, per consentire il libero transito delle piccole specie animali selvatiche tipiche del luogo. Così facendo la recinzione non costituirà una barriera al movimento dei piccoli animali sul territorio ma consentirà agli stessi di muoversi liberamente così come facevano prima della realizzazione dell'impianto agrivoltaico.
- All'interno dell'impianto agrivoltaico "Ventura" verranno realizzate mitigazioni visive come siepi autoctone, posizionate a 2,5 m dalla recinzione, e mitigazioni ambientali come aree di impollinazione costituite da specie autoctone inserite all'interno dell'impianto agrivoltaico, oltre a sassaie con materiali di risulta come habitat ideali per anfibi e rettili e dei bug hotels, ovvero habitat per insetti, tra cui api, farfalle e coccinelle. Tra le diverse tipologie di piante scelte per la formazione delle strisce di impollinazione, vi sono la Campanula pugliese (*Campanula versicolor*), Salvia argentea (*Salvia argentea*), Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Malva selvatica (*Malva sylvestris*), Borragine comune (*Borrago officinalis* Miller), Crisantemo campestre (*Chrysanthemum segetum*), Tarassaco (*Taraxacum officinale*).
- è prevista la piantumazione nel perimetro dell'impianto, sia per mitigare visivamente l'intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola con la predisposizione di una opera di recinzione affiancata da una siepe di elementi arborei ed arbustivi autoctoni.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su **flora, fauna, ecosistemi** il proponente riporta che l'impatto è da considerarsi trascurabile e che per la localizzazione del sito è stato scelto un terreno agricolo non di pregio, un'area occupata da seminativi non irrigui, priva di habitat di particolare interesse naturalistico; il sito, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiungibile tramite viabilità già esistente; pertanto, verranno minimizzati l'ulteriore sottrazione di habitat ed il disturbo antropico; verranno utilizzati pali battuti in acciaio come basamento per la struttura dei moduli fotovoltaici. Ulteriori misure di mitigazione specifiche, che verranno implementate per ridurre l'impatto generato in fase di cantiere, sono ottimizzazione del numero dei mezzi di cantiere previsti per la fase di costruzione; sensibilizzazione degli appaltatori al rispetto dei limiti di velocità dei mezzi di trasporto durante la fase di costruzione.
- Le misure di mitigazione adottate e la presenza del corridoio ecologico progettato faranno in modo che l'impianto agrivoltaico a realizzarsi non costituisca un elemento di frammentazione territoriale, ma avrà

caratteristiche tali da continuare a consentire il libero spostamento della fauna locale. Per quanto riguarda l'Interazione dei pannelli fotovoltaici con l'avifauna e i fenomeni di abbagliamento in cielo si è scelto di utilizzare pannelli a basso indice di riflettanza onde evitare l'insorgenza del fenomeno.

- In relazione agli impatti su **suolo** il proponente prevedrà che l'attività colturale e di pascolo che verrà integrata all'esercizio dell'impianto agrivoltaico, apporteranno degli impatti positivi oltre che contribuire al mantenimento di attività agricole sul sito, con la realizzazione di uno strato erboso perenne con leguminose autorinseminanti nelle porzioni di terreno sottostante i pannelli; la realizzazione di strisce di impollinazione all'esterno della recinzione d'impianto e nei reticoli idrografici per l'incremento della biodiversità; siepi perimetrali con vegetazione autoctona lungo la recinzione d'impianto e cannuccia di palude lungo i reticoli idrografici; attività di pascolo di ovini all'interno dell'area recintata.

Le azioni progettuali, direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, che riguardano diversi interventi di mitigazione e che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **non include** un elaborato con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **ha 74.65.872.00**, l'area di recinzioni riportata è circa **62,40 ettari**

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7Stot$$

nella documentazione di progetto non è possibile verificare il calcolo della **superficie agricola e di conseguenza neanche il Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot)**

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*Spv*) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (*Stot*).

Nella documentazione di progetto non è riportata la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico.

Dalla documentazione in possesso non è possibile verificare il requisito A.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
 - - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
 - - Producibilità elettrica minima (B.2).
- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**
 - Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente nella relazione non riporta documentazione per la verifica di tale requisito.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard}$ = $\geq 60\%$

Il proponente non riporta nella documentazione una tabella con la producibilità calcolata con PVGIS e neanche la Produzione annuale dell'impianto FV [kWh]. Il requisito non risulta verificato.

Dalla documentazione in possesso non è possibile verificare nella totalità il requisito B in quanto il proponente non riporta nella documentazione di progetto i valori della producibilità dell'impianto in condizioni standard. Dalla documentazione non emerge la produzione elettrica specifica dell'impianto.

- **Requisito C** -: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,35 metri da terra.
- **Requisito D**: il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:
 - Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
 - Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica non è riportata dal proponente.

- **Requisito E**: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
 - Paragrafo 2.6-E.1 - **Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo**
 - Paragrafo 2.6-E.2 - **Monitoraggio del microclima**
 - Paragrafo 2.6-E.3 - **Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici.**
- I requisiti D ed E non sono verificati e verificabili.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto agrivoltaico fotovoltaico dalla società agricola **Sonnedix Santa Caterina S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'**art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si verifica la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

L'impianto agrivoltaico, denominato "Ventura della potenza pari a 47,00 MW, nel Comune di Spinazzola (BT), e relative opere di connessione anche nei comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). L'impianto agrivoltaico è costituito dall'integrazione tra impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,089 MW e pascolo degli ovini.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- L'area dell'impianto **non è idonea** ai sensi all'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021. (interferenza buffer 500m. con del Tratturello N. 21 Melfi - Castellaneta reintegrato di Classe A).
- L'area dell'impianto **ricade tra** quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (le aree dell'impianto interferiscono con aree non idonee: il buffer di 5000m con l'IBA 135 Murge, che dista 2,97 km dall'impianto, e con le Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04) con buffer di 100 m. dei Boschi).
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, infatti, prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e riutilizzando aree già degradata da attività antropiche in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
- La documentazione attuale **non permette** di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico". Dalla verifica istruttoria non risulta verificato alcun requisito poiché nella documentazione massa a disposizione sul sito del MASE non è presente la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici di giugno 2022.
In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".
- Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte classificate come "**Seminativi semplici in aree non irrigue**" (2.1.1.1 classe) e nei dintorni dell'area di progetto sono presenti seminativi, (ortaggi autunno-vernini e cereali), oliveti e superfici incolte. Si precisa che, da sopralluoghi effettuati in situ è emerso che non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di qualità da segnalare, e comunque non sono valutabili in assenza in atti della documentazione di riferimento.
- Nell'area buffer pari a 500 m si è rilevato, come riportato nella documentazione, da sopralluoghi effettuati nel 2021, che i terreni sono coltivati a seminativo e le colture maggiormente presenti sono legate alla produzione cereali autunno-vernini: grano e orzo e si è rilevato una generale assenza di interferenze con le caratteristiche storico colturali dell'area (alberi monumentali, alberature di specie autoctone e muretti a secco perimetrali).
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto ma risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).